



Comune di San Donaci  
Provincia di Brindisi

[info@pec.sandonaci.net](mailto:info@pec.sandonaci.net)

**ORDINANZA INGIUNZIONE N. 12/2017**

**Oggetto: Ordinanza ingiunzione verbale GdF.**

**VISTA** la comunicazione prot. n. 0317725/2017 del 17/07/2017 con la quale la Guardia di Finanza – Tenenza di San Pietro Vernotico Sezione Operativa Volante ha trasmesso il processo verbale di contestazione ed accertamento sulla disciplina del Codice del Consumo e la contestuale notifica al trasgressore nonché all'obbligato in solido, redatto in data 15/07/2017 nei confronti di Costantini Andrea, nato a Mesagne il 09/12/1987 e residente a San Donaci in via C. Battisti n. 57, quale socio accomandante della "MASPEL S.A.S." società esercente l'attività di commercio di carburanti per autotrazione, corrente in San Donaci alla via per Brindisi – insegna "IP" per la violazione di cui all'art. 51, commi 1 e 3 della L. 99/2009 ed art. 1 comma 1 lett. b) del D.M. 15.10.2010;

**VISTO** il ricorso prot. n. 7146 del 09/08/2017 al verbale di cui al precedente punto presentato dal sig. Costantini Andrea, sopra generalizzato;

**VISTA** le controdeduzioni di cui alla nota del Comando Polizia Locale prot. n. 7440 del 30/08/2017 che di seguito si riportano integralmente:

*- le disposizioni di cui al citato art. 51, comma 3, della L. 23 luglio 2009, n. 99 stabiliscono l'obbligo della comunicazione con cadenza almeno settimanale, da effettuarsi anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dell'ultima comunicazione inviata: in questo caso, la data dell'ultima comunicazione inviata (22/04/2017) dal sig. Costantini Andrea è ampiamente superata rispetto alla data del verbale (15/07/2017) elevato dai militari della GdF;*

*- il prezzo di vendita al pubblico inferiore al quello indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico non esautorava l'omessa comunicazione al Ministero medesimo con cadenza almeno settimanale;*

*- in merito all'applicazione, in subordine alla richiesta di annullamento di applicare la sanzione minima di euro 500,00, si ricorda che è ammesso unicamente il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (pari a euro 1.000,00, da euro 500,00 ad euro 3.000,00, come stabilito dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;*

**ATTESO CHE** che il ricorrente non ha richiesto audizione al Sindaco per presentare e/o esporre memorie difensive al verbale sopra menzionato;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra, non ricorrono gli estremi per l'accoglimento del ricorso prot. n. 7146 del 09/08/2017 al verbale di cui al precedente punto presentato dal sig. Costantini Andrea, sopra generalizzato;

**VISTO** l'art. 18 della Legge 689/1981;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

### **ORDINA**

al sig. Costantini Andrea, nato a Mesagne il 09/12/1987 e residente a San Donaci in via C. Battisti n. 57, quale socio accomandante della "MASPEL S.A.S." società esercente l'attività di commercio di carburanti per autotrazione, corrente in San Donaci alla via per Brindisi – insegna "IP" di versare la somma di euro 1.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi della presente ordinanza.

### **INGIUNGE**

al sig. Costantini Andrea, come sopra generalizzato, di provvedere al pagamento della somma di euro 1.000,00 mediante versamento a mezzo:

- conto corrente postale n. 62308721 intestato al Comune di San Donaci;
- conto corrente bancario IBAN: IT85I0526279748T20990000151 intestato al Comune di San Donaci.

Nella causale dovrà essere specificato "Pagamento sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione n. 12/2017 rif. verbale GdF" **specificando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981.**

### **AVVERTE**

- che avverso la presente Ordinanza - Ingiunzione di pagamento è ammesso il ricorso al TAR, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla medesima scadenza, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22 bis della legge 689/1981;
- che la presente ordinanza viene notificata al sig. Costantini Andrea ed inviata alla Guardia di Finanza – Tenenza di San Pietro Vernotico;
- che la presente ordinanza verrà esposta all'Albo pretorio del Comune di San Donaci per 15 gg e pubblicata sul sito web istituzionale, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

IL SINDACO

Domenico FINA

